

Spettabile  
CONSOB  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 ROMA

VIA SIPE

Milano, 10 gennaio 2012

**Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del 9 dicembre 2011 relativo alle modifiche al Regolamento n. 11971 in relazione alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e la delega alla regolamentazione della CONSOB.**

Spettabile Commissione,

Desideriamo ringraziare codesta Commissione per l'opportunità offerta di poter partecipare al processo di pubblica consultazione in merito al documento di consultazione relativo all'introduzione di un nuovo articolo nel Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **Regolamento Emittenti**) in relazione alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (**Legge 120/2011**) e la delega alla regolamentazione della CONSOB, del 9 dicembre 2011 (il **Documento di Consultazione**).

Di seguito inviamo le nostre sintetiche risposte alle domande elencate nel Questionario del Documento di Consultazione.

***Q1. Condividete la scelta di mantenere ampia autonomia agli statuti nel disciplinare le modalità con cui il rispetto criterio di riparto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF dovrà essere assicurato?***

Si condivide la decisione di codesta Commissione di demandare all'autonomia statutaria le modalità di applicazione dei criteri di riparto, conformandosi al sistema attualmente in vigore con riferimento agli amministratori indipendenti.

Concordiamo inoltre con codesta Commissione che lasciare una certa autonomia alle singole società permetterebbe di rispettare le peculiarità di ciascuna società e della compagine societaria, mentre apparirebbe invece particolarmente complicato prevedere una norma *ex ante* che possa essere applicata indistintamente da tutte le società interessate dal dettato degli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF.

***Q2. Condividete la finalità di non imporre alle liste presentate dalle minoranze il rispetto dell'equilibrio tra generi, qualora presentino un numero limitato di candidati? Ritenete congruo a***

Questa comunicazione è da considerarsi confidenziale, protetta dal segreto professionale e riservata ad uso esclusivo del solo destinatario.

Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP è associato a Linklaters LLP, una società a responsabilità limitata iscritta presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles al numero OC326345. Il termine "socio" o "partner" è utilizzato per individuare un socio di Linklaters LLP o di uno studio ad essa associato ovvero un collaboratore o consulente con equivalente status. Un elenco dei soci di Linklaters LLP e dei professionisti con status equivalente (e delle loro rispettive qualifiche professionali) è a disposizione presso la sede legale di Linklaters LLP all'indirizzo One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Inghilterra e sul sito [www.linklaters.com](http://www.linklaters.com). Un elenco dei soci di Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP e dei professionisti con status equivalente è a disposizione all'indirizzo riportato nell' intestazione.

Per ulteriori informazioni sullo status giuridico della Società, Vi invitiamo a consultare la pagina web [www.linklaters.com/regulation](http://www.linklaters.com/regulation).

***tal fine il criterio che esclude l'applicabilità delle norme in esame alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre? Ritenete possibile individuare altri criteri che meglio perseguano tale esigenza?***

Condividiamo in termini generali, la decisione di codesta Commissione di non imporre alle liste presentate dalle minoranze il rispetto del dettato della Legge 120/2011 qualora tali liste presentino un numero ridotto di candidati; non entriamo nel merito del numero a cui fissare il limite minimo oltre il quale la lista di minoranza deve invece rispettare l'equilibrio tra i generi.

Osserviamo tuttavia che, nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo previsto dalla Legge 120/2011 dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della società, si dovrà ricorrere a meccanismi statuari correttivi che comunque potrebbero, *de facto*, incidere sulla composizione e presentazione delle liste, anche di minoranza.

***Q3. Condividete quanto previsto in merito alle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato?***

Si condivide l'impostazione di codesta Commissione di lasciare all'autonomia statutaria la determinazione delle modalità di sostituzione degli amministratori e membri del collegio sindacale venuti a cessare nel corso del mandato purché sia assicurato l'immediato ripristino dell'equilibrio tra i generi.

***Q4. Condividete la previsione di cui al comma 2, lett. c), anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2449, comma 4, c.c.?***

Riteniamo che prevedere che i singoli statuti debbano disciplinare le modalità affinché l'esercizio di diritti di nomina di singoli soci non contrastino con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF, non sia contrario al disposto dell'articolo 2449, comma 4 del codice civile.

Pertanto si rileva che in determinate circostanze potrebbe essere difficile rispettare tale principio, e ciò in funzione del numero dei soggetti da nominare da parte di uno o più soci.

***Q5. Condividete la previsione relativa all'arrotondamento all'unità superiore del numero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato?***

Si condivide la proposta di codesta Commissione, nel caso in cui il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale, suddiviso per la frazione riservata *ex lege*, dovesse risultare inferiore all'unità intera, di arrotondare per eccesso all'unità superiore il numero dei componenti per assicurare la conformità alla Legge 120/2011 che prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere "almeno un terzo degli amministratori eletti ..." / "almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale..." Se viceversa si arrotondasse per difetto si potrebbero porre dubbi di legittimità con il dettato della Legge 120/2011.

***Q6. Condividete quanto espresso in merito all'applicazione delle previsioni artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis alle società i cui statuti prevedono il rinnovo parziale dell'organo amministrativo?***

Sempre in termini generali condividiamo la posizione espressa da codesta Commissione di ritenere che, nel caso di uno o più rinnovi parziali del consiglio di amministrazione, il rispetto delle previsioni contenute negli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF dovrebbe essere assicurato per ciascun rinnovo parziale fino alla fine del mandato stesso (i.e. fino al terzo anno) considerando come *dies a quo* la data di nomina dei consiglieri ancora in carica, proprio perché ciascun rinnovo investe i consiglieri già eletti nell'ambito di quel mandato e che continuano a sedere nel consiglio di amministrazione.

***Q7. Ritenete che ci possano essere degli elementi di criticità nell'applicazione della disciplina agli organi di controllo, e in particolare al caso di dimissioni prima della scadenza del mandato?***

In linea generale non vediamo dei problemi particolari nell'applicazione della disciplina dettata dalla Legge 120/2011 anche ai membri degli organi di controllo; tuttavia facciamo rilevare che potrebbero sorgere delle problematiche legate al cumulo degli incarichi dei membri dell'organo di controllo.

\*\*\*

Non esitate a contattare per ogni ulteriore informazione e approfondimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento, l'Avv. Claudia Parzani, l'Avv. Ugo Orsini, l'Avv. Doranna Carrozzo o l'Avv. Maria Vittoria Mirone al numero 02 8839 351.

Distinti saluti.

**Studio Legale Associato in associazione con Linklaters LLP**